

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "MADRE TERESA DI CALCUTTA ODV"

Organizzazione di volontariato

Titolo I – Profili generali

Art. 1 – Denominazione, sede, durata

È costituita un'organizzazione di volontariato nella forma di associazione non riconosciuta denominata "MADRE TERESA DI CALCUTTA ODV" organizzazione di volontariato con sede in San Benedetto del Tronto (AP), Via Moncalieri n. 5, in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

L'associazione ha durata fino al 31-12-2060.

Art. 2 – Scopo

L'associazione non ha finalità di lucro e persegue esclusivamente finalità di beneficenza. La sua attività principalmente consiste nel sensibilizzare e dare attenzione verso situazioni di bisogno presenti nel territorio reperendo fondi per il sostegno materiale delle persone disagiate; reperire fondi da destinare alla realizzazione o al supporto di progetti di enti non governativi, laici o religiosi, che operano in aree di emergenza socio-sanitaria e di violazione dei diritti umani; sostenere in iniziative tese alla promozione dei valori della giustizia e della pace; lo sviluppo di scambi, relazioni e collaborazione tra culture, etnie e religioni diverse, seguendo il grande esempio realizzato da Madre Teresa di Calcutta.

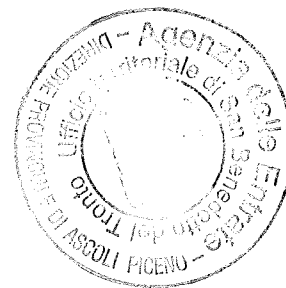
Art. 3 – Attività di interesse generale

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale, senza scopo di lucro, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017.

In particolare, l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale:

a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo: ideazione e realizzazione di incontri pubblici, attività ed eventi culturali, artistici e di promozione del volontariato; coinvolgimento e formazione dei volontari a supporto delle iniziative dell'associazione; gestione di progetti di volontariato su temi sociali.

b) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e



successive modificazioni: cooperazione volta a migliorare la qualità della vita contribuendo allo sviluppo di cui alla L.125/2014; attività di educazione e sensibilizzazione ai temi della pace, della solidarietà e dell'uguaglianza sociale; l'organizzazione di eventi culturali e artistici, con finalità di raccolta fondi a sostegno di progetti di cooperazione all'estero, in particolare nel campo della salute dell'educazione e della formazione, in collaborazione con altri enti del territorio e non.

c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate: attività di raccolta fondi da destinare alla realizzazione o al supporto di progetti di enti non governativi, laici o religiosi che operano in area di emergenza socio sanitaria e di violazione dei diritti umani.

d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata: percorsi di educazione e sensibilizzazione ai temi della solidarietà e dell'uguaglianza sociale, della non violenza, del dialogo interculturale e del riconoscimento e rispetto dei diritti umani e delle minoranze; eventi pubblici, incontri e campagne informative aperti alla comunità; realizzazione di iniziative tese allo sviluppo di conoscenza, scambio e collaborazione tra popoli e culture diverse.

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione può:

- stipulare convenzioni, protocolli di intesa e accordi di collaborazione con enti pubblici e privati;
- partecipare a reti, tavoli di lavoro e progetti condivisi in ambito sanitario e sociosanitario;
- svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente per le organizzazioni di volontariato e per gli Enti del Terzo Settore.

Art. 4 – Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione svolge le proprie attività avvalendosi in modo prevalente dell'opera

dei volontari, associati e non associati, che prestano la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neppure indiretto, ed esclusivamente per finalità di solidarietà sociale, ai sensi della normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore.

Volontari dell'Associazione:

- non possono ricevere alcuna forma di retribuzione per l'attività svolta, nemmeno dal beneficiario delle prestazioni;
- possono ricevere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione;
- non possono in alcun caso ricevere rimborsi spese forfettari, salvo quanto espressamente previsto dalla legge.

L'Associazione istituisce e mantiene aggiornato un registro dei volontari, nel quale sono iscritti coloro che svolgono attività in modo non occasionale, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

L'Associazione può avvalersi dell'opera di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari:

- al regolare funzionamento dell'ente;
- alla qualificazione, specializzazione o continuità delle attività svolte;
- alla realizzazione di specifici progetti o iniziative coerenti con le finalità statutarie.

In ogni caso:

- la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione;
- il numero dei lavoratori impiegati nell'attività dell'Associazione non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, salvo diverse soglie previste dalla normativa vigente per le organizzazioni di volontariato.

L'Associazione garantisce che l'impiego di lavoratori retribuiti non pregiudichi in alcun modo la prevalenza dell'attività di volontariato, che costituisce elemento essenziale e qualificante della propria identità di Organizzazione di Volontariato.

Titolo II – Soci

Art. 5 - Requisiti

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche, senza distinzione di

7 4

sempio, sesso, nazionalità, razza, lingua, religione, opinioni politiche o condizioni personali e sociali, che condividano le finalità dell'Associazione e si impegnino a rispettarne lo Statuto e i regolamenti.

Possono altresì essere soci altri Enti del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso, ed è esclusa ogni forma di partecipazione temporanea.

Categorie di soci

I soci si distinguono in:

- soci ordinari, che aderiscono all'Associazione e versano la quota associativa;
- soci volontari, che prestano attività volontaria ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto.

Ammissione

Chi intende aderire all'Associazione presenta domanda scritta al Consiglio Direttivo, dichiarando di condividere le finalità associative e di impegnarsi al rispetto dello Statuto e dei regolamenti.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni.

In caso di rigetto, la decisione deve essere motivata e comunicata all'interessato, che può chiedere all'Assemblea di pronunciarsi nella prima riunione utile.

L'Associazione deve essere composta da almeno sette soci, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 6 - Diritti

I soci hanno diritto di:

- partecipare alla vita associativa e alle attività dell'Associazione;
- partecipare all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto, nel rispetto delle condizioni previste dallo Statuto;
- eleggere gli organi associativi ed essere eletti, ove in possesso dei requisiti richiesti;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei casi e nei modi previsti dallo Statuto;
- essere informati sulle attività, sull'andamento e sulle decisioni dell'Associazione;
- esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dalla legge e dallo Statuto.

I soci iscritti da meno di tre mesi non esercitano il diritto di voto né l'elettorato attivo e passivo.



Art. 7 – Doveri

- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi associativi;
- versare la quota associativa annuale nei termini stabiliti;
- mantenere un comportamento corretto e conforme alle finalità associative;
- non compiere atti che possano arrecare danno morale o materiale all'Associazione;
- collaborare al perseguimento degli scopi statutari.

La quota associativa è personale, non trasferibile e non rivalutabile e non attribuisce diritti patrimoniali.

Art. 8 - Incompatibilità

La qualità di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito intrattenuto con l'Associazione, ai sensi della normativa vigente in materia di organizzazioni di volontariato.

Resta ferma la possibilità per l'Associazione di avvalersi di lavoratori dipendenti o autonomi nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 4 del presente Statuto, purché tali soggetti non rivestano la qualifica di volontari.

Art. 9 – Perdita della qualità di associato

La qualità di socio si perde per:

- a) recesso;
- b) esclusione.

Recesso

Il socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Consiglio di Direttivo.

Il recesso ha effetto allo scadere dell'anno associativo in corso, purché la comunicazione sia effettuata almeno tre mesi prima, salvo diversa previsione di legge.

Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno in corso e non ha diritto alla restituzione di quanto eventualmente versato.

Esclusione

L'esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea nei seguenti casi:

- grave violazione dello Statuto, dei regolamenti o delle deliberazioni degli organi associativi;

- comportamenti che arrechino danno morale o materiale all'Associazione;
- perdita dei requisiti necessari per l'ammissione.

Il socio interessato deve essere preventivamente informato e messo in condizione di esporre le proprie ragioni.

La deliberazione di esclusione deve essere motivata e comunicata al socio entro venti giorni.

Avverso la deliberazione di esclusione il socio può proporre ricorso all'autorità giudiziaria nei termini previsti dall'art. 24 del codice civile.

In ogni caso di scioglimento del rapporto associativo, il socio non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

10 - Scritture contabili e bilancio

L'Ente si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere agli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie in rapporto alle caratteristiche quantitativo-dimensionali dell'Associazione (artt. 13-14-15 e 87 D.Lgs. n. 117/2017) ed ai fini della redazione del bilancio. Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello statuto.

Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a € 300.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 lettera u) dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore,



qualora l'associazione abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori al limite previsto dall'art. 14 D. Lgs 117/2017 e sue successive modifiche e integrazioni.

Art. 11 – Esercizio finanziario ed entrate

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote degli aderenti;
- da contributi di privati;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
- da rendite patrimoniali e finanziarie;
- da attività di raccolta fondi;
- da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione;
- da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
- da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;
- da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
- da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 3.

Art. 12 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è composto dalle entrate di cui all'art. 11, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

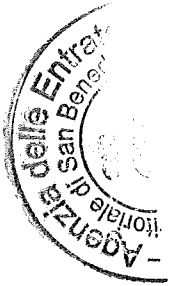
Nel caso in cui l'Associazione dovesse conseguire la personalità giuridica, qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito per legge, l'organo amministrativo senza indugio deve provvedere alla ricostituzione di detto patrimonio minimo, oppure deliberare la trasformazione, la prosecuzione

dell'attività sotto forma di associazione non riconosciuta o lo scioglimento dell'ente.
L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e degli enti del terzo settore.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alla responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi nazionali di cui all'art. 5 del D. lgs. 15 giugno 2015 n. 81 (eventualmente salvo comprovate esigenze attinente alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale espletate in quanto rientranti in quelle di cui all'art. 5 comma 1 lett. b) g) o h));
- le cessioni di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore nominale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, agli associati, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'associazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'associazione ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale perseguita dall'associazione come sopra specificata;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti percentuali al tasso di riferimento, ovvero superiori all'eventuale limite



diverso stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Art. 13 - Bilancio sociale

L'associazione deposita il bilancio sociale redatto secondo le disposizioni di legge, presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Titolo IV – Organi associativi

Art. 14 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio di Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;
- il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite all'organo di controllo formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei revisori dei conti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 15 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Art. 16 – Quorum costitutivi

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Quando l'assemblea deve deliberare sullo scioglimento, sulla trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione o sulle modifiche allo statuto è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati



aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L'assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 17 - Adempimenti

In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 18 – Quorum Deliberativi

L'assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza degli associati presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea relative a modifiche dello statuto sociale, alla trasformazione, fusione e scissione dell'associazione sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti degli associati presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei gli associati con diritto di voto.

Art. 19 – Intervento e rappresentanza

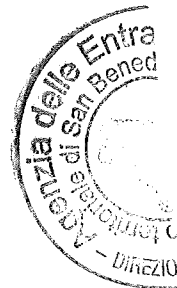
Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato non può essere portatore di più di tre deleghe.

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non associati di prendere la parola.

Art. 20 – Competenze



L' assemblea:

- approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- approva le note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo;
- determina l'importo annuale delle quote associative su proposta del Consiglio direttivo;
- definisce le linee programmatiche della Associazione;
- approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
- approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
- determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio direttivo scegliendoli fra gli associati;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dal Consiglio direttivo;
- delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sulle modifiche dello statuto sociale, sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Art. 21 – Consiglio Direttivo

Il consiglio di direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto in numero dispari da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il presidente. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo devono essere associati.

Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.



Il consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario, il tesoriere e un consigliere.

Il consiglio Direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni del consiglio Direttivo sono convocate dal presidente con avviso scritto inviato ai membri del consiglio direttivo mediante posta elettronica o raccomandata A.R. o consegnato personalmente unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art. 22 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone i bilanci;
- delibera su convenzioni, accordi e protocolli di intesa;
- ammette i nuovi soci;
- gestisce il patrimonio e le risorse dell'Associazione;
- assume il personale nei limiti di legge;
- compie tutti gli atti necessari al perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 23 - Presidente

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

Il presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione.

L'organo amministrativo può delegare in parte in parte, o in via temporanea, i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.

Art.24 – Organo di Controllo



Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra-triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 25 Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 26 – Quorum costitutivi e voto

Le sedute del consiglio di direttivo si tengono di regola presso la sede legale della associazione o in qualunque altro luogo purché in Italia, utilizzando anche la possibilità di tenere le riunioni in videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di poter ricevere, trasmettere, visionare documenti ed intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi tali circostanze, il consiglio si considera tenuto nel luogo dove si trova il presidente della riunione.

Le riunioni del consiglio di direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti. Il consiglio di direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del componente più anziano di età.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Art. 27 - Competenze

Il Consiglio direttivo:

- a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 20;
- b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c. delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- d. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
- e. delibera sulle domande di ammissione di nuovi associati secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto;
- f. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio
- g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- h. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- i. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

Art. 28 – Direzione esecutiva

Il consiglio direttivo può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente del consiglio stesso, segretario, tesoriere, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.

Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal consiglio direttivo con apposita deliberazione.

Il numero dei componenti la direzione esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti il Consiglio direttivo.

Art. 29 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi.



Qualora il consiglio di amministrazione, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti nell'ambito di ciascuna lista.

Il consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive. La decadenza del consiglio di amministrazione comporta anche quella del presidente, del collegio dei revisori dei conti e del collegio dei probiviri. Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 30 Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al consiglio Direttivo il quale rilascia il consenso entro sette giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia pronunciato.

Titolo V – Norme finali

Art. 31 - Sezioni

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 32 - Regolamenti

Il regolamento generale:

- a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del consiglio di direttivo;
- b. individua le modalità di informazione ai associati delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;

c. determina le competenze del segretario, del tesoriere, del direttore sanitario, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'associazione;

d. regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.

In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Art. 33 – Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previ gli adempimenti di legge, sarà devoluto in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. n. 117/2017, ad altro Ente del Terzo settore designato dall'Assemblea, che persegua finalità analoghe a quelle dell'Associazione, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 34 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Segretario

Emenuele Consorti

Il Presidente

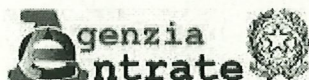
don Marco Farina

LA FUNZIONARIA
Gabriella Faggieri*
*Firma su delega del Direttore Provinciale



agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO
Ufficio Territoriale di San Benedetto del Tronto

La presente fotocopia è conforme all'originale
reg.to al n. 229 Serie 3 in data 27/05/2026
esatti G. ESEME RUTTS
Si rilascia a richiesta del Sig. FARINA MARCO
Per gli usi consentiti su carta legale.
S. Benedetto del Tronto, il 27/05/2026



DIREZIONE PROVINCIALE DI: ASCOLI PICENO

UFFICIO TERRITORIALE DI: SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Registrazione di Atto Privato

Il 27/05/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TQP , serie 3 , numero 229

data di stipula: 09/05/2026

ident.vo telematico: TQP26L000229000DD per eventuali adempimenti successivi

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

91031310674				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

LA FUNZIONARIA
Gabriella Ruggieri*
*Firma su delega del Direttore Provinciale

